

Dipartimento di Prevenzione UOSD VET Molluschicoltura e Punti di sbarco

Provvedimento nº 11/2023/3

N.Protocollo del

SOSPENSIONE TEMPORANEA RACCOLTA MOLLUSCHI BIVALVI VIVI della specie VONGOLA VERACE FILIPPINA (R. philippinarum) dall'ambito di monitoraggio lagunare 12L056 Piloni in VENEZIA (VE)

Il Direttore della UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonchè sui prodotti fitosanitari, ed in particolare, le misure che le autorità competenti, in relazione a casi di non conformità o di sospetta non conformità, devono adottare conformemente all'articolo 137, paragrafo 2 e all'articolo 138, paragrafo 2 dello stesso Regolamento;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2019/627 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;

VISTO il Regolamento CE n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

VISTA la D.G.R.V. n. 870 del 21 giugno 2011, recante "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi";

VISTA la D.G.R.V. n. 2432 del 1 agosto 2006, in materia di molluschi bivalvi vivi, echinoderni vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano;

VISTA la D.G.R.V. n. 1041 del 11 aprile 2006, allegato A, recante "Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e mangimi per fini di sanità pubblica";

VISTO il D. L.gs n. 193/2007 di attuazione della direttiva 2004/41/CE, relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, in particolare l'art. 2 che individua le autorità competenti all'applicazione dei Regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni;

VISTA la D.G.R.V: n. 1722 del 19.11.18 "Molluschi bivalvi vivi destinati all'immissione in commercio: riclassificazione triennale 2015-17 delle zone di produzione, raccolta e stabulazione. Procedure di campionamento per la ricerca di biotossine algali nei mitili nelle zone di produzione classificate: integrazione DGR 21/06/2011, n. 870";

Sede legale: 30174 Venezia Mestre - Via Don Federico Tosatto, 147, Telefoso: 0412607111, E-mail: azienda.sanitaria@aulss3.veneto.it, PEC: protocollo.aulss3@pecveneto.it, Casella postale 142, Internet: www.aulss3.veneto.it, Cod. 1d.: 050-503, Cod. Fisc. e Partita IVA: 02798850273

VISTA la nota della Regione del Veneto-Area Sanità e Sociale-Direzione della Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, prot.n.369252 del 04/09/17, con la quale si specifica ulteriormente che i provvedimenti restrittivi che riguardano i molluschi bivalvi vivi ed i correlati provvedimenti di revoca a seguito del ripristino della non conformità, devono essere adottati dall'Azienda ULSS territorialmente competente, quale Autorità Competente Locale;

PRESO ATTO del/gli esito/i analitico/i dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie:

 Rapporto di prova n. 23BAT-U/2528 del 08/06/2023 relativo al campione di VONGOLA VERACE FILIPPINA (R. philippinarum) prelevato in data 07/06/2023 con nº di verbale QVenet 050503-2300048101B nell'ambito di monitoraggio 12L056 Piloni che evidenzia la presenza di SALMONELLA SPP (Rilevato Acido nucleico in 25g.)

VISTO il punto 1) lettera C del capo II dell'allegato II del Regolamento 854/2004 CE che recita:"...se i risultati del campionamento indicano che i requisiti sanitari per i molluschi non sono rispettati o che potrebbe esservi un alto rischio per la salute umana, l'autorità competente deve chiudere la zona di produzione interessata impedendo la raccolta dei molluschi bivalvi vivi.";

CONSIDERATO che la mancata adozione di provvedimenti cautelativi può risultare pregiudizievole per la salute pubblica;

RITENUTO pertanto necessario adottare, a tutela della salute pubblica, il provvedimento di sospensione cautelativa e temporanea della raccolta, commercializzazione, trasformazione, conservazione e immissione al consumo dei molluschi bivalvi vivi della specie VONGOLA VERACE FILIPPINA (R. philippinarum) estratti dalle acque dell'ambito di monitoraggio 12L056 Piloni;

PRESCRIVE

- 1. A tutela della salute pubblica:
 - la sospensione temporanea e cautelativa della raccolta, commercializzazione, trasformazione, conservazione ed immissione al consumo dei molluschi bivalvi vivi della specie VONGOLA VERACE FILIPPINA (R. philippinarum) estratti dalle acque dell' ambito di monitoraggio 12L056 Piloni.
 - Le disposizioni saranno mantenute fino a quando non saranno ripristinati i requisiti di idoneità sanitaria, suffragata da analisi di laboratorio, della zona di produzione e raccolta di tali molluschi bivalvi vivi ricadenti nell'ambito lagunare.
 - Agli OSA interessati di attivare le procedure di ritiro/richiamo del prodotto commercializzato che è stato raccolto dalla data di prelievo dei campioni da parte del Servizio Veterinario, con nº di verbale 050503-2300048101B, ovvero dalla data 07/06/2023

2. Elementi di pubblicità del provvedimento

Il provvedimento è notificato, per competenza:

A tutti gli OSA operanti nell'ambito di monitoraggio 12L056
 Piloni

```
(operatori, consorzi, cooperative):
- 042VE003 FARO SOCIETA COOPERATIVA ,
- 042VE004 FARO SOCIETA COOPERATIVA ,
```

- 042VE539 SOCIETA COOPERATIVA SAN MARCO PESCATORI DI BURANO ,
- 042VE680 SOC. AGRICOLA STELLA POLARE S.S. ,
- 042VE687 CONSORZIO ITTICO VENEZIANO ORG. PROD. SOC. COOP. ,
- 042VE688 CONSORZIO ITTICO VENEZIANO ORG. PROD. SOC. COOP. ,
- 042VE701 SOCIETA AGRICOLA TREVISAN S.A.S. DI MATTEO TREVISAN E C. ,
- 042VE724 CONSORZIO ITTICO VENEZIANO ORG. PROD. SOC. COOP. ,
- 042VE725 CONSORZIO ITTICO VENEZIANO ORG. PROD. SOC. COOP. .
- 042VE726 CONSORZIO ITTICO VENEZIANO ORG. PROD. SOC. COOP. ,
- 042VE737 FARO SOCIETA COOPERATIVA ,
- 042VE738 FARO SOCIETA COOPERATIVA ,
- 042VE769 SOCIETA' AGRICOLA LA TORTUGA ,
- 042VE770 SOCIETA' AGRICOLA LA TORTUGA ,
- 042VE771 SOCIETA' AGRICOLA LA TORTUGA ,
- 042VE773 SOCIETA' AGRICOLA LA TORTUGA
- Alle autorità competenti in materia di pesca per l'ambito di monitoraggio;
- Al Comando Carabinieri e alla Guardia di Finanza localmente competenti;
- Alla Regione del Veneto, Direzione della Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria Unità operativa veterinaria e Sicurezza alimentare Regione Veneto.
- 3. L'Ufficio Regionale Gestione faunistico venatoria e della pesca di Venezia, la Capitaneria di Porto di Venezia e le Forze dell'Ordine cui viene notificato il Provvedimento sono incaricati dell'attivita di controllo sul rispetto del presente Provvedimento
- 4. Il Servizio Veterinario territorialmente competente è incaricato dell'attività di verifica sui produttori interessati, per quanto riguarda l'attivazione delle procedure di ritiro del prodotto immesso sul mercato e la comunicazione delle informazioni in proprio possesso, qualora opportuno, alle autorità sanitarie territorialmente competenti per i centri di depurazione/spedizione che hanno ricevuto il prodotto.
- 5. La violazione del presente Provvedimento è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con le sanzioni previste dal D. L.gs n. 193/2007, art. 6, comma 14 (immissione sul mercato di prodotto proveniente da zone precluse alla raccolta), dal D. L.gs n. 190/2006, art. 3 (ritiro dal mercato) e dall'articolo n. 650 del Codice Penale.
- 6. Ai sensi della Legge 07.08.1990 nº241 si informa che il responsabile del seguente procedimento è il Dott. Andrea Ristori, Il Direttore della UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco. Nei confronti del seguente provvedimento è ammessa opposizione avanti al tribunale amministrativo Regionale del Veneto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente atto.

Il Direttore della UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco Dott. Andrea Ristori

Referente istruttoria: FORNASIERO GIAMPIETRO
Responsabile procedimento: Dott. Andrea Ristori
Il Direttore della UOSD
Molluschicoltura e Punti di Sbarco
Piazzale S. Lorenzo Giustiniani n? 11/D - 30174 Zelarino (VE)
Tel. 0412608350



Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

SCS1 Microbiologia Generale e Sperimentale Direttore Dr. ssa Lisa Barco Laboratorio Controlli Ufficiali Viale dell'Università, 10 - 35020 LEGNARO(PD) Tel. 049.8084304 Fax --- Email

microbiologia_alimenti.izsvenezie@legalmail.it

Laboratorio accreditato ACCREDIA n. 0155 L

RAPPORTO DI PROVA n. 23BAT-U/2528

(ZSVe è responsabile di tutte le informazioni riportate nel presente rapporto di prova ad eccezione di quelle trascritte dal verbale di campionamento, di responsabilità del cliente e riportate nei box contrassegnati da:

- Richiedente, verbalizzante, proprietario, origine,
- luogo prelievo
- Materiale/materiale esaminato
- Campione (se presente nel rapporto di prova)

Nr. Unico 23/78658 Ricevimento del 07/06/2023 Presso la sede: Sezione territoriale di Padova Consegna RdP: IZIWEB

Spett.le

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA VIA DON FEDERICO TOSATTO, 147 30174 VENEZIA (VE)

RICHIEDENTE

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA VIA DON FEDERICO TOSATTO, 147 30174 VENEZIA (VE)

VERBALIZZANTE

GROSSELLE DARIO

Verbale invio campioni n. 050503-2300048101B del 07/06/2023

042VE004

PROPRIETARIO - LUOGO

PRELIEVO

FARO SOCIETA COOPERATIVA VIA FAUSTA, 500 30020 CAVALLINO TREPORTI (VE)

ORIGINE

PILONI

LOCALITA SCONOSCIUTA

REGISTRO UFFICIALE 0108862/I del 09/06/2023

Azienda ULSS 3 Serenissima

M Nichmich In I in I in I in I in

PIANI LOCALI (REG-PROV) / MOLLUSCHI-MONITORAGGIO AMBITO

ANALISI (Metodo)	Sottoanalisi	Risultato	
BIOTOSSINE MARINE LIPOFILE (LC-MSMS / PDP CHI 263 2020 Rev. 8) Eseguito da Lab. Chimica (LEGNARO) - 23/78658/CHI_	A	(in corso)	
BIOTOSSINE MARINE ASP - ACIDO DOMOICO (CROMATOGRAFIA LIQUIDA / PDP CHI 267 2018 Rev. 2) Eseguito da Lab. Chimica (LEGNARO) - 23/78658/CHI_		(in corso)	
BIOTOSSINE MARINE PARALITICHE (CROMATOGRAFIA LIQUIDA / AESAN EU-RL MB Paralytic sheilfish toxins vers 1 2020) Eseguito da Lab. Chimica (LEGNARO) - 23/78658/CHI_	A	(in corso)	
CONTA ESCHERICHIA COLI B-GLUCORONIDASI POSITIVI (MPN) (METODICA MICROBIOLOGICA / UNI EN ISO 16649-3:2015 esclusi cap. 4.1, 9.1 e 10.1 / EC 1:2017)		(in corso)	
RICERCA SALMONELLA SPP (REAL TIME PCR QUALITATIVA / AFNOR BRD 07/06 - 07/04)		Rilevato acido nucleico in 25 g	
RICERCA SALMONELLA SPP. (METODICA MICROBIOLOGICA / ISO 6579-1-2017/Amd1:2020)		(in corso)	

Temperatura di ricevimento del campione simulato (boccetta testimone) rilevata: + 3,8 °C. La temperatura è un parametro che può influenzare i risultati delle prove analitiche.

Data di accettazione

07/06/2023

NOTE: Il presente referto riguarda solo i campioni sottoposti a prova. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il campioniamento è a carico del cliente, salvo diverse condizioni formalmente convenute tra le parti, indicate nel campo note. Il referto non può essere riprodotto, se non integralmente, senza l'approvazione preventiva di IZSVe. I campioni e i contro campioni vengono eliminati alla data di fine analisi, tranne i casi previsti da normative specifiche. Condizioni generali di contratto: www.izsvenezie.it

Protocollo C_C388/00000001 GE/2023/0043712 del 09/06/2023 - Pag. 6 di 6



Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie SCS1 Microbiologia Generale e Sperimentale Direttore Dr.ssa Lisa Barco Laboratorio Controlli Ufficiali Viale dell'Università, 10 - 35020 LEGNARO(PD) Tel. 049.8084304 Fax — Email microbiologia_alimenti.izsvenezie@legalmail.it

Laboratorio accreditato ACCREDIA n. 0155 L



RAPPORTO DI PROVA n. 23BAT-U/2528

IL DIRIGENTE

Data inizio analisi 07/06/2023 - Data fine analisi 08/06/2023

NOTE: Il presente referto riguarda solo i campioni sottoposti a prova. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il campionamento è a carico del cliente, salvo diverse condizioni formalmente convenute tra le parti, indicate nel campo note. Il referto non può essere riprodotto, se non integralmente, senza l'approvazione preventiva di IZSVe. I campioni e i contro campioni vengono eliminati alla data di fine analisi, tranne i casi previsti da normative specifiche. Condizioni generali di contratto: www.izsvenezie.it

Il rapporto di prova è conservato secondo la normativa in vigore.